

COMUNE DI RICENGO

(PROVINCIA DI CREMONA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALTRI LOCALI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/11/2002

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il corretto utilizzo delle strutture pubbliche messe a disposizione di società, associazioni, scuole, enti, privati.

ART. 2

FINALITA' DELLA CONCESSIONE

- 1) Con la concessione disciplinata dal presente regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo importante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo e da altre strutture;
 - b) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e concessione con i progetti del comune e con le attività di altre organizzazioni;
 - c) ottenere una conduzione economica degli impianti con il minor onere possibile a carico del comune.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione e ha la durata di anni 1 (uno).
È escluso ogni rinnovo tacito.
- 2) Oltre che per la decadenza del termine, per lo scioglimento dell'Ente concessionario, la concessione può cessare per revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

ART 4

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- a) Il concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi durante le attività sportive o ricreative.
- b) Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso delle attività ammesse.

ART 5

DIRITTI DI ACCESSO

- 1) la giunta, o suo incaricato, stabilirà entro il mese di settembre il calendario di utilizzo degli impianti sportivi con priorità alle società locali.
- 2) Per accedere agli impianti o alla sala riunioni, le società, i gruppi amatoriali e gli altri concessionari dovranno rendere noto all'Amministrazione Comunale il dirigente responsabile della disciplina che si farà carico di far rispettare gli orari d'entrata e uscita, della disciplina e comportamento degli atleti o degli altri soggetti che utilizzano i locali.
- 3) Le scuole presenti sul territorio comunale, potranno usufruire quotidianamente degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche e Amministrazione Comunale.
- 4) Altre richieste, di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate al comma 1.

ART 6

FUNZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI ALTRI LOCALI COMUNALI

- 1) Gli impianti del comune sono le sedi deputate allo svolgimento di attività sportive, motorie, congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari, purché siano stati dichiarati agibili ai sensi della normativa riguardante la pubblica sicurezza.
- 2) I locali comunali deputati allo svolgimento di corsi vari e riunioni sono individuati nella sala posta al primo piano dell'edificio scuola materna in Via Roma al n. 65 già denominata sala riunioni.
- 3) Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui ai commi precedenti sono esercitate direttamente dal comune o in ogni caso il comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento.

ART 7

MODALITA' D'USO

- 1) l'orario d'utilizzo degli impianti sportivi e degli altri locali interessati dal presente regolamento è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 00,00 alle ore 08,00.
- 2) per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
- 3) Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
- 4) L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature dell'impianto sportivo, ed alle persone autorizzate. Nell'ambiente della palestra è consentito solamente l'uso di calzature con soles di gomma.
Non è consentito l'utilizzo del locale palestra con attrezzature pericolose o che possano danneggiare il locale stesso.
- 5) Ogni utente si obbliga a segnalare, verbalmente o per iscritto, al Comune, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
- 6) Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature nonché alle attrezzature presenti nei locali da concedere in uso meglio sopra identificati, è obbligato al risarcimento dello stesso. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura e di altri soggetti.
- 7) Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nell'impianto sportivo o nella sala riunioni non deve essere assicurato o fissato a muri, pareti, soffitti ... e deve essere sgomberato al termine dell'utilizzo delle strutture
- 8) Ai sensi della legislazione vigente, nei locali oggetto del presente regolamento è vietato fumare.

ART 8

SORVEGLIANZA

- 1) A tutti i locali degli impianti sportivi ha accesso per funzione di vigilanza il personale incaricato dal comune che:
 - a) vigila sull'impianto sportivo, sulle condizioni di funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;

- b) segnala tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
- c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
- d) Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici, ecc. , il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART 9

UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE E DELLA SALA RIUNIONI

- 1) Per utilizzare gli impianti sportivi e gli altri locali sopra citati occorre l'autorizzazione da richiedersi all'Amministrazione Comunale utilizzando i moduli dalla stessa messi a disposizione e provvedendo a pagare il corrispettivo dovuto e versando l'eventuale cauzione secondo le modalità e quote stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale.
- 2) l'ammissione all'utilizzo dei locali avviene secondo quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.
- 3) La prenotazione del complesso sportivo, dell'impianto e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal personale dell'Amministrazione Comunale come pure la prenotazione della sala riunioni.

ART 10

CORRETTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE

- 1) L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
- 2) Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dall'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.
- 3) Durante gli allenamenti, qualora venga richiesta da una squadra utente, il comune può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo 8, non può venire meno.

- 4) I singoli utenti ed associati sono tenuti al rispetto di tutte le norme regolamentari o legislative imposte per il tipo di attività svolta compresa l'assicurazione degli atleti ove prevista.

ART 11

FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE E DELLA SALA RIUNIONI

- 1) Il calendario e l'orario delle attività è stabilito dal Comune.
- 2) Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. È necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato fra le parti.
- 3) Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenzae, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del presente regolamento.
- 4) Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative nello stesso locale modificando il calendario di utilizzo, in accordo con le società interessate.

ART 13

TARIFFE

- 1) L'utilizzo degli impianti sportivi e degli altri locali sopra citati è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto e differenziate per tipo di utenza.
- 2) Le tariffe di cui al punto precedente saranno aggiornate con provvedimento della G.C.
- 3) Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dei locali spettano al comune.

ART 14

VIGILANZA COMUNALE

- 1) Il comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento.
- 2) Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali e agli impianti.
- 3) Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può richiedere informazioni sul funzionamento ed il gradimento dei servizi.

ART 15

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- b) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- c) per grossi motivi di ordine pubblico;
- d) per interventi urgenti di manutenzione degli immobili

ART 16

CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
- 2) Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentito il Difensore Civico, che deve esprimere la propria opinione, entro 15 gg.
- 3) Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Tribunale di Crema.